

DECRETO COMMISSARIALE

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, dal Commissario straordinario ex d.P.C.M. del 23 febbraio 2022 relativamente al progetto definitivo dell'opera pubblica: Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – Sottovia carrabile e viabilità di collegamento nell'ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano” funzionali alla sostenibilità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all'allegato n. 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e all'allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché all'allegato C del Piano degli interventi approvato con dpcm 26 settembre 2022

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, laddove al comma 2 prevede “*La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*” e al comma 5 stabilisce che: “*L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9*”;

VISTO, inoltre, l'articolo 14-ter della succitata legge 241 del 1990 che disciplina le modalità di svolgimento della “*conferenza simultanea*” e, in particolare, al comma 7 prevede che “*all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*”;

VISTO l'art. 14-quater della legge 241 del 1990 laddove al comma 1 dispone “*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*” nonché al comma 3 prevede “*in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace*”

VISTO l'art. 3 bis della medesima legge 241 del 1990 laddove prevede “*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 3 “*Diritto all'uso delle tecnologie*”, all'articolo 9 “*Partecipazione democratica elettronica*” e all'articolo 47, concernente la “*Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l'articolo 27, che richiama le disposizioni di cui alla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza dei servizi e che disciplina, con specifico riferimento ai commi 3 e 4, le procedure riguardanti il riscontro delle eventuali interferenze con il progetto nonché la relativa risoluzione;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 61 laddove:

- al comma 4, ultimo periodo, è stabilito che il decreto commissoriale, ad esito di conferenza di servizi “*sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque*

denominati necessari alla realizzazione dell'intervento" nonché "può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissoriale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile";

- al comma 8, laddove è previsto che *"Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, e in particolare l'articolo 4 concernente le attribuzioni dei Commissari straordinari, gli interventi sostitutivi e le responsabilità;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 3 che, al comma 1, ha autorizzato la costituzione della Società *"Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."* interamente a partecipazione pubblica e che, al comma 2, ha stabilito quale scopo statutario la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate sulla base di un *"piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società *"Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."*, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *"lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese"*;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"* e in particolare gli articoli di cui ai Capi da I a IV;

VISTO l'articolo 10 del d.P.R. 327 del 2001 laddove al comma 1 dispone *"Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa*

dell'amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”;

VISTO altresì l'articolo 11 e l'articolo 12, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001 laddove stabilisce che “*la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.*”;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l'opera pubblica in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato *pro tempore* della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, decreto-legge n. 16 del 2020, Commissario straordinario, con attribuzione, in relazione alle opere individuate in allegato 1 (rigo n. 8) al medesimo decreto, tra cui quella in oggetto, dei poteri e delle facoltà previsti nella titolarità congiunta dei due incarichi *ex lege* suddetti:

- dall'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
- dall'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020 che richiama espressamente l'articolo 61 sopra citato con riferimento testuale al comma 4 riguardante il decreto commissoriale di conclusione della Conferenza di servizi che “*può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale*” laddove sussista “*l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza*” e viene, pertanto, “*trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile*” e al comma 8 riguardante le *funzioni di stazione appaltante*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022, con cui è stato approvato il Piano degli interventi articolato negli allegati tecnici A, B, C e D, come predisposto a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e sottoposto alla prescritta intesa con le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e segnatamente con il Ministero delle infrastrutture e delle regioni della Lombardia e del Veneto;

VISTO il suindicato Piano degli interventi laddove l'opera pubblica in oggetto, già identificata nel decreto interministeriale 7 dicembre 2020 tra le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, è menzionata nell'allegato C quale opera “*essenziale*”;

VISTA la nota commissoriale di protocollo n. 1465 del 9 dicembre 2022, concernente la convocazione della riunione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona in data 21 dicembre 2022

alle ore 11.00 in modalità telematica per l'esame del progetto definitivo dell'intervento pubblico: S.S. 38 : Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – *Sottovia carrabile e viabilità di collegamento* nell'ambito degli “*Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano*”, in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del 15 dicembre 2022;
- richiedere le eventuali “*integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*” entro il termine del 19 dicembre 2022;
- rendere note “le rispettive posizioni in correlazione al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria” entro il termine del 19 gennaio 2023;

PRESO ATTO che entro il termine suddetto del 19 dicembre 2022 a seguito della suindicata nota, è pervenuta la richiesta di integrazioni seguente:

Elenco A

Regione Lombardia: nota datata 19 novembre 2022 e acquisita a protocollo n. 1594/2022 – Richiesta di integrazione documentale riguardanti: rete dei percorsi ciclabili e pedonali nonché interferenze con percorso ciclabile regionale.

VISTO il verbale della predetta riunione del 21 dicembre 2022 della Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica, consultabile sulla piattaforma digitale dedicata, nonché acquisita agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso alla seduta con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti, nonché del soggetto attuatore *pro tempore* RFI;

VISTA la documentazione caricata, sull'apposita piattaforma collaborativa digitale, da parte di RFI che ha trasferito, in qualità di soggetto attuatore *pro tempore*, al Commissario i documenti e gli elaborati per avviare le procedure amministrative preordinate all'autorizzazione dei progetti nonché le successive integrazioni documentali inerenti allo sviluppo del progetto definitivo dell'intervento stesso, prodotte anche a riscontro di specifiche richieste di integrazione nonché a risoluzione delle interferenze segnalate, come peraltro emerso in sede della predetta riunione e riportato in verbale;

ACQUISITI, altresì, in concomitanza della suddetta riunione del 21 dicembre 2022 e nei giorni a seguire, gli ulteriori atti delle Amministrazioni ed enti coinvolti ed invitati alla Conferenza stessa che erano chiamati a rendere le rispettive determinazioni sul progetto in epigrafe entro il 19 gennaio 2023, riportati e riepilogati nel seguente *elenco pareri*:

Elenco B – pareri

Ministero per i Beni e le attività Culturali

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - ***Parere favorevole con condizioni*** acquisito a protocollo n 142 del 13 gennaio 2023.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando VVF di Sondrio – *Parere favorevole con condizioni* acquisito a protocollo n 32 del 4 gennaio 2023.

Comune di Bianzone: *Parere favorevole con condizioni* nota datata 18 gennaio 2023 e acquisita a protocollo n.215/2023 del 18 gennaio 2023.

Regione Lombardia: con nota datata 18 gennaio 2023 e acquisita a protocollo n 200 del 18 gennaio 2023 – ***Parere favorevole con condizioni*** trasmettendo con la medesima copia della Delibera Regionale DGR n. XI/7785 approvata nella seduta di Giunta del 16 gennaio 2023 di espressione del parere unico regionale favorevole, a condizione che siano recepite le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato A “*Valutazione tecnica del progetto*”. Con lo stesso atto si è

manifestata la favorevole volontà d'intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi della L.354/1998 nonché si è espresso parere favorevole alla volontà di Intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 e s.m.i..

2i Rete Gas S.p.A. : nota datata 20 dicembre 2022 e acquisita a protocollo n. 1599/2022 – Parere favorevole

Provincia di Sondrio: . *Parere favorevole con condizioni* acquisito a protocollo n.238 del 19 gennaio 2023.

VISTA in particolare la sopra citata nota prot. n.215/2023 del 18 gennaio 2023, con cui il Comune di Bianzone esprimendo parere positivo con prescrizioni relativamente alla soppressione dei passaggi a livello al km 19+269 e al km 19+606, ha espresso parere negativo limitatamente alla soppressione del passaggio a livello relativo al km 19+990 subordinando l'assenso per tale soppressione alla realizzazione *in loco* di un sottopasso;

VISTO l'atto commissoriale prot. 1480 del 12 dicembre 2022 concernente “*Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Progetto definitivo - Opera pubblica: Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – Sottovia carrabile e viabilità di collegamento nell'ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano” previsti dal decreto interministeriale 7 dicembre 2020 (all. n. 3) e dal d.P.C.M. 23 febbraio 2022 (all. n. 1). Comunicazione riguardante l'indizione di Conferenza di servizi decisoria con contestuale avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” trasmesso con nota prot. n 1481 del 12 dicembre 2022, ai fini della pubblicazione urgente, sui siti istituzionali della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio e sull'albo pretorio del Comune di Bianzone, assicurata per trenta giorni decorsi in assenza di osservazioni da parte degli interessati;

CONSIDERATO che le Amministrazioni e gli enti invitati alla Conferenza in epigrafe, presenti tramite collegamento da remoto alla riunione del 21 dicembre 2022, sono stati informati dal Presidente come riportato nel relativo verbale, sulle novazioni intervenute nel quadro giuridico-amministrativo di riferimento e in particolare sull'intesa raggiunta, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni della Lombardia e del Veneto, sul Piano degli Interventi, predisposto a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. ai sensi del succitato articolo 3 del D.L. n. 16 del 2020, approvato con il d.P.C.M. del 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022;

CONSIDERATO inoltre che l'opera pubblica S.S. 38 “*Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – Sottovia carrabile e viabilità di collegamento nell'ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano”*” rientra, come illustrato dal Presidente della Conferenza di servizi decisoria in sede di riunione del 21 dicembre 2022, nell'allegato C del Piano degli Interventi come opera essenziale per i Giochi olimpici invernali 2026;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'opera pubblica, secondo il progetto definitivo da approvare a seguito del presente atto di conclusione positiva della Conferenza di servizi oggetto, richiede le procedure *ex lege* finalizzate all'attività di esproprio sulle aree interessate dall'intervento come identificate dal progetto stesso, ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 con applicazione delle semplificazioni di natura normativa previste per espletare l'istruttoria nonché per l'adozione dei provvedimenti del caso;

PRESO ATTO, pertanto, di tutti gli atti e pareri positivi pervenuti dalle Amministrazioni e enti invitati, acquisiti e sopra elencati, recanti le rispettive posizioni favorevoli all'approvazione del progetto definitivo oggetto della Conferenza di servizi decisoria e/o favorevoli a condizione del recepimento delle prescrizioni, indicazioni e/o raccomandazioni di cui agli atti stessi;

VISTA la nota commissoriale prot. n. 412 del 7 febbraio 2023 con la quale, ai sensi della legge n.354/1998 nonché ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge. n. 32/2019, convertito con

modificazioni dalla legge n. 55/2019 e dell'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017, è stato trasmesso alla Regione della Lombardia schema del presente Decreto Commissoriale di determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi,

VISTA la nota del Presidente della Regione Lombardia prot. n. A1.2023.0080044 del 8 febbraio 2023 acquisita in pari data con prot. n. 418 che, a riscontro della suddetta nota commissoriale prot. n. 412 del 7 febbraio 2023, conferma la favorevole volontà di intesa già espressa della regione Lombardia con Delibera Regionale DGR n. XI/7785 approvata nella seduta di Giunta del 16 gennaio 2023;
RAVVISATO che la condizione di cui alla sopra richiamata nota prot. n.215/2023 del 18 gennaio 2023 del Comune di Bianzone potrà essere considerata e risolta con un adeguamento condiviso dello sviluppo progettuale definitivo;

CONSIDERATO che nelle posizioni espresse dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti non è pervenuto alcun dissenso e che, per tutto quanto sopra, sussistono i presupposti, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.i. con particolare riferimento a quelle richiamate, per dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi decisoria;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'articolo 14-ter, comma 7, e dell'articolo 14-quater, comma 1, al fine di procedere alla *“determinazione motivata di conclusione della conferenza”* che laddove *“adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di servizi decisoria svolta per l'esame del progetto definitivo dell'opera pubblica: Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – *Sottovia carrabile e viabilità di collegamento* nell'ambito degli *“Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano”* e finalizzata all'approvazione del progetto stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, condizioni e/o raccomandazioni di cui agli atti stessi citati nelle premesse, acquisiti e consultabili in piattaforma digitale dedicata, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell'espletata Conferenza di servizi decisoria.

Articolo 2

1. A seguito del presente decreto si procede ad approvare il progetto definitivo dell'opera pubblica di cui all'articolo 1, con vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, come identificate dal progetto stesso, ed è dichiarata la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.P.R. n. 327/2001.

Articolo 3

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 e secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 4, del D.L. n. 50/2017, sostituisce a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi.

Articolo 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 61 comma 4 del D.L. n. 50/2017, costituisce, secondo l'assenso dato in sede di Conferenza dei Servizi dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta regionale n. XI/7785 approvata nella seduta di Giunta del 16 gennaio 2023 e di cui alla nota prot. n. A1.2023.0080044 datata 8 febbraio 2023 ed acquisita in pari data con prot. n. 418, adozione di

variante allo strumento urbanistico comunale e a tal fine “è trasmesso al Sindaco per l’approvazione da parte del Consiglio comunale nella prima seduta utile”.

Articolo 5

1. Lo sviluppo progettuale successivo a quello definitivo relativo all’intervento di cui all’articolo 1 si conforma ai pareri resi con prescrizioni e condizioni di cui alle premesse, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, tenendo conto che, per quanto nelle premesse stesse indicato, si dovrà procedere alla realizzazione dell’opera pubblica, secondo il progetto definitivo da approvare a seguito del presente atto di conclusione positiva della Conferenza di servizi, con il quale si darà ulteriore seguito alle procedure *ex lege* finalizzate all’attività di esproprio ai sensi delle pertinenti disposizioni del d.P.R. n. 327 del 2001.

Articolo 6

1. Il presente decreto è reso noto e si intende trasmesso, tramite piattaforma digitale dedicata, alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nonché è pubblicato sul sito della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, del Comune di Bianzone. Il Comune predetto avrà cura di far pervenire, tramite P.E.C., all’indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it apposita rassicurazione di avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio on-line con indicazione della relativa data nonché di far conoscere l’avvenuta deliberazione di cui al precedente articolo 4 riguardante l’adozione di variante allo strumento urbanistico comunale.

2. Le premesse e gli allegati al presente decreto, consultabili sulla piattaforma digitale dedicata, formano parte integrante e sostanziale del decreto stesso e in particolare il verbale della riunione della Conferenza dei servizi decisoria tenutasi il 21 dicembre 2022, comprensivo di documentazione a corredo, ed i pareri pervenuti ed acquisiti dalle Amministrazioni ed enti partecipanti alla Conferenza stessa e sopra indicati.

Roma, 8 febbraio 2023

Ing. Luigi Valerio Sant’Andrea

